

□ **Repair and Maintenance**

- 3.1 Attrezzature per officine ed utensili: attrezzi di sollevamento, dispositivi di verifica e misurazione, montaggio di pneumatici, indumenti di lavoro ____%
- 3.2 Riparazione di carrozzerie: attrezzature e materiali ____%
- 3.3 Verniciatura e protezione anti-corrosione: attrezzi di sollevamento, dispositivi di verifica e misurazione, montaggio di pneumatici, indumenti di lavoro ____%
- 3.4 Servizio traino, soccorso stradale, servizio mobile: attrezzature, materiali di consumo ____%
- 3.5 Smaltimento e riciclaggio: attrezzature, dispositivi ____%
- 3.6 Dotazione di concessionarie: arredamento negozi, arredamenti d'ufficio e magazzino, letteratura specializzata, modulistica ____%

□ **IT & Management**

- 4.1 Pianificazione e costruzione di concessionarie: consulenza aziendale, certificazioni, consulenze ambientali ____%
- 4.2 Finanziamento di concessionarie: finanziamento, assicurazioni, soluzioni di franchising ____%
- 4.3 Sistemi di management per concessionarie: organizzazione aziendale, EED, gestione dati, programmi di loyalty ____%
- 4.4 Management officina: training, sorveglianza tecnica e certificazione ____%
- 4.5 Management concessionarie: pubblicità esterna, strumenti pubblicitari ____%
- 4.6 Internet: prestatori di servizio, portali auto usate ____%

□ **Service Station and Car Wash**

- 5.1 Rifornimento: stazioni distribuzione carburante, sistemi per il conteggio rifornimento, monitoring di sicurezza, minimarket, sistemi shop-in-shop ____%
- 5.2 Cura: dispositivi di lavaggio, apparecchiature per la cura dei veicoli, prodotti detersivi ____%
- 5.3 Oli e prodotti di lubrificazione: impianti, attrezzature, lubrificanti, materiali ausiliari e di consumo ____%

4. Specificare il Vs. settore merceologico (con al massimo 20 parole; la descrizione può essere usata per l'inserimento a catalogo, vedasi punto 10 delle Condizioni Generali):

5. Superficie non allestita (minimo 16 mq., 4 x 4. Tale vincolo non si applica alle superfici collettive)

	Quota di registrazione (include 500 ridotti espositori)	€350 + 20 % I.V.A.		Pagamento Totale
	Tipologia di superficie (si prega di barrare la casella corrispondente alla soluzione desiderata)	Quota di partecipazione al metro quadrato	Dimensioni superficie espositiva (lunghezza del fronte x profondità = totali metri quadrati)	
<input type="radio"/>	Con un lato aperto	€138 + 20 % I.V.A.	____ m x ____ m = ____ mq	€ _____
<input type="radio"/>	Con due lati aperti	€165 + 20 % I.V.A.	____ m x ____ m = ____ mq	€ _____
<input type="radio"/>	Con tre lati aperti	€175 + 20 % I.V.A.	____ m x ____ m = ____ mq	€ _____
<input type="radio"/>	Con quattro lati aperti	€185 + 20 % I.V.A.	____ m x ____ m = ____ mq	€ _____

La superficie non allestita include: l'inserimento a catalogo, la copertura assicurativa R.C.T. base, badges espositori, una copia del catalogo, supporto marketing e PR, sicurezza generale. **Allacciamento elettrico e stand preallestiti potranno essere forniti a costo extra.** Maggiori dettagli saranno disponibili sul manuale espositori.

6. Pagamento: 50% della quota di partecipazione a titolo di acconto al momento della presentazione della domanda di partecipazione unitamente al 100% della quota di registrazione non rimborsabile. Il saldo finale è dovuto secondo i termini espressi nella fattura che verrà inviata all'espositore all'atto della conferma della superficie espositiva. Per le coordinate bancarie fare riferimento al n. 7 delle Condizioni Generali.

7. Nome del Responsabile (cognome, nome e firma):

Nome: _____ Qualifica: _____

Con la presente accettiamo le Condizioni Generali della manifestazione e le relative clausole sul retro di questa domanda.

Firma: _____ Data: _____

Timbro della società: _____

CONDIZIONI GENERALI

1. Organizzatore

Messe Frankfurt Italia S.r.l.
Via Quintino Sella, 5
20121 Milano - Italia

2. Luogo dell'evento

Nuovo Polo Fieristico di Roma
Ingresso Est – V. Eiffel
Roma - Italia

3. Date dell'evento, orari di apertura

11-14 febbraio 2010

Orari di apertura:

11-13 febbraio: ore 10:00– 18:00

14 febbraio: ore 10:00 – 17:00

4. Domanda, conferma, contratto

(1) La domanda di partecipazione come espositore partecipante all'evento avviene mediante invio del relativo modulo, debitamente compilato e sottoscritto.

(2) L'accettazione della domanda sarà confermata per iscritto dall'organizzatore. Con tale conferma viene concluso il contratto giuridicamente vincolante, tra l'espositore e Messe Frankfurt Italia. La semplice comunicazione di ricevimento della domanda di partecipazione non costituisce una conferma dell'assegnazione della superficie espositiva o conclusione del contratto.

(3) Il contratto è valido per il periodo indicato sulla domanda.

(4) Messe Frankfurt non risponde di conseguenze o danni derivanti indirettamente o direttamente da dati inesatti, equivoci, imprecisi o incompleti o da altre informazioni fornite dall'espositore nella sua domanda di partecipazione; Messe Frankfurt si riserva il diritto di non considerare quelle domande di partecipazione che contengono dati insufficienti o incompleti o che siano pervenute oltre la scadenza stabilita.

(5) Il contratto di partecipazione è valido esclusivamente per l'espositore iscritto ovvero per l'organizzatore di una superficie espositiva collettiva ed i suoi partecipanti. All'espositore non è consentita la cessione totale o parziale della superficie espositiva, anche se effettuata a titolo gratuito. Inoltre non gli è consentito ospitare o rappresentare altre aziende sulla propria superficie espositiva senza autorizzazione scritta dell'organizzatore. Uno scambio di superficie espositiva è consentito solo previa autorizzazione scritta da parte di Messe Frankfurt. In caso di inosservanza, Messe Frankfurt è autorizzata a disdire il contratto senza preavviso alcuno e a far sgombrare la superficie espositiva a spese dell'espositore.

(6) Il contratto di partecipazione è valido solamente per i prodotti specificati nella domanda di partecipazione e ammessi da Messe Frankfurt. Nel caso in cui l'espositore desideri modificare il suo programma espositivo, sarà tenuto a notificare a Messe Frankfurt i prodotti che intende aggiungere e togliere, con un sufficiente preavviso prima dell'inizio della manifestazione, in maniera tale da consentire a Messe Frankfurt di poter eseguire le debite verifiche e di adottare le misure necessarie.

In caso di notifiche pervenute meno di due mesi prima dell'inizio della manifestazione, Messe Frankfurt non può garantire di poter effettuare le verifiche necessarie e quindi neanche l'ammissione. Nel caso in cui l'espositore, senza previa autorizzazione da parte di Messe Frankfurt, modifichi la sua offerta di prodotti o la quantità percentuale degli stessi rispetto ai dati forniti nella domanda di partecipazione, Messe Frankfurt avrà la facoltà di disdire senza preavviso il contratto di partecipazione stipulato. L'espositore non può rivendicare alcun diritto di risarcimento nei confronti di Messe Frankfurt.

5. Condizioni di ammissione, disdetta senza preavviso di superfici espositive collettive

(1) Sono ammesse ad esporre le aziende produttrici i cui prodotti rientrano nei settori merceologici della manifestazione, nonché le case editrici specializzate del settore. Altre aziende verranno ammesse da Messe Frankfurt nella misura in cui i loro prodotti d'esposizione rappresentino un completamento essenziale dell'offerta.

(2) L'espositore si impegna a fornire a Messe Frankfurt tutte le informazioni necessarie riguardanti la sua azienda ed i prodotti da esporre. Tra i prodotti da esporre (pezzi d'esposizione, prodotti, merci, raggruppamenti merceologici, articoli e oggetti da esposizione) si annoverano, a seconda della tematica della manifestazione, anche prodotti software e servizi che si adattino ad una presentazione fieristica.

(3) Messe Frankfurt decide con la dovuta discrezione sull'ammissione degli espositori; l'organizzatore ha il diritto di respingere le domande di partecipazione in base alla superficie espositiva a disposizione, alla natura e alla struttura della manifestazione definiti dalla stessa Messe Frankfurt. L'espositore non può derivare alcun diritto dalla partecipazione a manifestazioni precedenti.

(4) Possono essere ammessi alle manifestazioni anche i partecipanti ad una superficie espositiva collettiva. Per partecipanti ad una superficie espositiva collettiva si intendono quegli espositori che, con il proprio personale standistico, presentano i loro prodotti all'interno di una superficie espositiva collettiva affittata da parte dell'organizzatore di una superficie espositiva collettiva. Per il partecipante ad una superficie espositiva collettiva valgono le stesse condizioni di partecipazione dell'organizzatore di una superficie espositiva collettiva. Nel caso in cui vengano assegnate delle superfici espositive collettive, la conferma della superficie espositiva verrà inviata esclusivamente all'organizzatore della superficie espositiva collettiva. Quest'ultimo diventa unico partner contrattuale di Messe Frankfurt. Nel caso in cui venga ammesso un partecipante ad una superficie espositiva collettiva senza preventiva autorizzazione da parte di Messe Frankfurt, quest'ultima ha la facoltà di disdire, senza preavviso alcuno, il contratto con

l'organizzatore della superficie espositiva collettiva e di far sgombrare la superficie espositiva a spese dell'organizzatore.

(5) Per ogni manifestazione Messe Frankfurt stabilisce in particolare la ripartizione per settore e per raggruppamenti merceologici, nonché la rispettiva quantità percentuale, e ha il diritto, per la decisione sull'ammissione, di tener conto della ripartizione degli espositori in base alla provenienza internazionale, alla struttura aziendale, alle categorie economiche e ad altri criteri oggettivi. Messe Frankfurt non è vincolata a decisioni prese per manifestazioni precedenti.

(6) Messe Frankfurt è autorizzata a negare l'ammissione ad aziende che abbiano semplicemente acquistato valori aziendali, quali diritti di nome e marchio, da espositori che hanno partecipato ad edizioni precedenti. Tale regola non viene applicata in caso di una legale successione nei rapporti giuridici.

(7) Messe Frankfurt ha, in qualsiasi momento, la facoltà di non ammettere o di escludere dall'esposizione quei prodotti che non corrispondano agli obiettivi da essa fissati per la manifestazione.

(8) Gli espositori sono tenuti a rispettare le disposizioni relative alla protezione delle specie e sono giuridicamente e materialmente responsabili della loro partecipazione all'esposizione.

6. Assegnazione della superficie espositiva e modifica della superficie espositiva

(1) Le superfici espositive vengono assegnate in base a criteri tecnici e specifici della manifestazione. L'espositore non può pretendere un determinato posteggio, una determinata superficie espositiva o una determinata tipologia di stand, indipendentemente da un eventuale posteggio proposto e richiesto sul modulo d'iscrizione.

(2) L'assegnazione delle superfici espositive potrà essere effettuata tenendo conto dei settori merceologici in cui rientrano i prodotti iscritti; sarà Messe Frankfurt a collocare l'espositore in un determinato raggruppamento merceologico. Messe Frankfurt può offrire all'espositore una selezione di superfici espositive di altre dimensioni.

(3) Messe Frankfurt ha la facoltà di modificare le aree espositive in termini di ubicazione o di dimensioni, anche dopo l'avvenuta conferma, qualora particolari circostanze la costringano a ricorrere a tali misure.

(4) Tali misure non costituiscono per l'espositore diritto a recedere dalla partecipazione o a richiedere un indennizzo da parte di Messe Frankfurt, salvo in caso di dolo o colpa grave. L'espositore ha però un diritto di recesso nel caso in cui Messe Frankfurt gli offra una superficie espositiva del 50% inferiore rispetto a quella pattuita.

7. Condizioni di pagamento, disdetta in caso di mancato pagamento e di procedure concorsuali

(1) Al momento della presentazione della domanda di partecipazione è richiesto un acconto del 50% e l'intera quota di iscrizione.

Il saldo dovrà essere effettuato secondo i termini espressi nella fattura che verrà inviata all'espositore all'atto della conferma della superficie espositiva.

I pagamenti dovranno essere intestati a:

Messe Frankfurt Italia S.r.l.

IBAN: IT06 U 02008 01733 000100410733
Swift/BIC Code: UNCRITB1MG4 Cin U
c/c 000100410733 - ABI 02008 - CAB 01733

UniCredit Banca di Roma – Agenzia MILANO DEL LAURO.

Tutte le eventuali spese bancarie saranno a carico del richiedente.

(2) Come corrispettivo per il diritto di partecipazione alla manifestazione e all'uso della superficie espositiva, l'espositore è tenuto a versare a Messe Frankfurt un canone d'affitto della superficie espositiva. Nel calcolo del canone, la superficie espositiva verrà arrotondata al mezzo o all'intero metro quadro superiore. Il canone d'affitto non include gli oneri accessori. I prezzi validi per la rispettiva manifestazione sono riportati nella documentazione, nella cartella servizi, nel listino prezzi e simili.

(3) L'espositore riceve la fattura del canone d'affitto della superficie espositiva di regola insieme alla conferma della superficie espositiva. A tutti i prezzi va aggiunta l'IVA nell'aliquota vigente e sono da versarsi in Euro. Nel caso in cui, decorsi i termini di pagamento, l'espositore richieda e riceva una superficie più grande rispetto a quella inizialmente prevista, l'importo supplementare dovrà essere pagato immediatamente. Il pagamento dovrà essere effettuato in tempi tali da consentire a Messe Frankfurt di poter disporre dell'importo dovuto sui propri conti bancari, senza ulteriori spese e alla data stabilita.

(4) Le contestazioni relative alle fatture dovranno pervenire per iscritto entro massimo 14 giorni dal ricevimento. Non è consentita una compensazione con pretese o diritti non riconosciuti nei confronti di Messe Frankfurt.

(5) La conferma della superficie espositiva è subordinata alla condizione che tutti i pagamenti dovuti a Messe Frankfurt siano stati effettuati per intero. Una conferma della superficie espositiva effettuata malgrado pagamenti pendenti, vale a condizione che tutti questi pagamenti vengano versati immediatamente dopo la conferma della superficie espositiva.

(6) La conferma della superficie espositiva per aspiranti "nuovi espositori" viene data solo a condizione che il canone d'affitto venga versato entro i termini stabiliti; in caso contrario Messe Frankfurt ha la facoltà di disdire il contratto di partecipazione e di disporre altrimenti della superficie espositiva. Per "nuovi espositori" si intendono quegli espositori che non hanno partecipato all'edizione precedente della relativa manifestazione.

(7) In caso di apertura di una procedura concorsuale dell'espositore durante il rapporto contrattuale, l'espositore è tenuto ad informare immediatamente Messe Frankfurt.

(8) Messe Frankfurt ha il diritto di disdire senza preavviso il contratto di partecipazione tramite raccomandata inviata all'ultimo recapito noto dell'espositore e fermo restando che l'espositore sarà comunque tenuto a versare l'intero canone d'affitto della superficie espositiva, nel caso in cui per l'espositore sia stata richiesta o aperta una procedura d'insolvenza o l'espositore abbia sospeso tutti i pagamenti e nel caso in cui il pagamento del canone di affitto della superficie espositiva non sia stato effettuato o solo in parte entro i termini stabiliti. Una volta recapitata la disdetta, Messe Frankfurt potrà disporre in altro modo della superficie espositiva. L'espositore non può rivendicare alcun diritto di risarcimento nei confronti di Messe Frankfurt.

8. Cancellazione

(1) Qualora il richiedente ritirasse la propria domanda per qualsivoglia motivo, prima di avere ricevuto comunicazione del rigetto della domanda di partecipazione o dopo l'accettazione della stessa, l'Organizzatore avrà il diritto di trattenere quanto segue:

- Il 50% di quanto dovuto, se il richiedente ritira la propria domanda prima del 31.07.2009;

- Il 100% di quanto dovuto se il richiedente ritira la propria domanda dopo il 31.07.2009.

(2) La quota di registrazione interamente versata al momento della presentazione della domanda non è rimborsabile.

9. Indirizzo per richieste di informazioni

Messe Frankfurt Italia S.r.l.

Via Quintino Sella, 5

20121 Milano - Italia

tel. 0039 02 8807781

fax 0039 02 72008053

mail

automechanika.roma@messefrankfurt.co

m

10. Inserimento in catalogo

(1) Per la manifestazione verrà pubblicato un catalogo ufficiale. L'espositore è tenuto a farsi inserire nel catalogo ufficiale ai prezzi e alle condizioni vigenti.

(2) Le informazioni contenute nei punti dai punti 1-4 della domanda di partecipazione saranno utilizzate per l'inserimento nel catalogo ufficiale, qualora Messe Frankfurt non ricevesse il modulo per l'inserimento in catalogo da parte del richiedente.

11. Diritti di proprietà intellettuale / copyright

L'espositore garantisce che i materiali esposti e gli imballaggi a essi relativi, nonché i materiali pubblicitari correlati, non violano né infrangono eventuali diritti di terzi, compresi diritti commerciali, di copyright, design, nomi e brevetti, siano essi registrati o altrimenti protetti. Gli

organizzatori avranno il diritto di impedire la partecipazione a future fiere commerciali agli espositori che siano stati riconosciuti colpevoli di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

12. Modifica degli orari e della durata, annullamento, sospensione e rinvio della manifestazione

(1) Messe Frankfurt ha il diritto, qualora particolari circostanze lo impongano, di spostare il luogo e/o le date della manifestazione o anche di cambiare la durata e/o gli orari di apertura della manifestazione. In caso di spostamento delle date o del luogo della manifestazione o in caso di modifica della durata della manifestazione, il contratto si considera stipulato per il nuovo periodo e/o per il nuovo luogo della manifestazione; ciò non dà diritto a recedere dal contratto; lo stesso vale anche in caso di modifica degli orari di apertura. Non si possono far valere dei diritti di risarcimento danni.

(2) Qualora l'evento non fosse realizzato per motivi non imputabili all'organizzatore o per cause di forza maggiore, l'organizzatore avrà il diritto di cancellare completamente l'evento o di rimandarlo a nuova data. L'espositore riceverà la relativa comunicazione. Qualora l'evento fosse rimandato a nuova data, l'espositore avrà il diritto di ritirare la propria partecipazione nella nuova data prevista, a condizione che ne dia comunicazione entro una settimana dal ricevimento della notifica della nuova data.

(3) Qualora l'evento fosse sospeso, dopo l'apertura, a causa di circostanze non imputabili all'organizzatore, la risoluzione del contratto o la presentazione di una richiesta di risarcimento per danni sono escluse. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui l'organizzatore, per motivi di forza maggiore o altre circostanze che vadano al di là del controllo dell'organizzatore, sia obbligato a chiudere o sgomberare alcune aree dell'evento o persino l'intera area espositiva, sia temporaneamente sia per un periodo di tempo prolungato. Ciò comprende anche eventuali restrizioni d'uso dell'area contrattuale di posteggio o di accesso alla stessa che possano essere dovute a riorganizzazione o a misure di ricostruzione o, ancora, a regolamenti e istruzioni emesse dalle autorità competenti. In tali circostanze l'organizzatore si impegnerà a cercare una soluzione alternativa, sebbene ciò non costituisca in alcun modo un obbligo giuridico.

13. Uso e occupazione della superficie espositiva, risarcimento danni e responsabilità in caso di mancata partecipazione, disdetta senza preavviso

(1) Durante la durata contrattuale l'espositore è tenuto ad usare la superficie espositiva conformemente alle condizioni di partecipazione e a garantire che negli orari di apertura la superficie espositiva sia costantemente occupata da un numero sufficiente di personale.

(2) Se, per una qualsiasi ragione, l'espositore iscritto e ammesso non dovesse partecipare alla manifestazione, Messe Frankfurt è autorizzata ad assegnare la superficie espositiva ad altri. Nel caso in cui Messe Frankfurt non riesca ad assegnare ad altri la superficie espositiva non occupata, essa ha il diritto di allestire la superficie espositiva a spese dell'espositore.

(3) L'espositore risponde in ogni caso dell'intero canone di affitto della superficie espositiva fatto salvo l'obbligo di Messe Frankfurt di ridurre eventuali danni.

14. Esclusione di espositori e rimborso del canone di affitto della superficie espositiva

(1) Nel caso in cui, in seguito ad una decisione giudiziaria di un tribunale (sentenza, ecc.), all'espositore sia stata interdetta l'esposizione, l'offerta o la promozione di prodotti o servizi e l'espositore si rifiuti di ottemperare alla decisione giudiziaria che vieta l'esposizione, l'offerta o la promozione di prodotti o servizi, Messe Frankfurt è autorizzata ad escludere l'espositore dalla manifestazione in corso e/o da quelle future, finché la decisione non sarà stata revocata o sospesa da successiva decisione in seguito a procedura di appello. In tal caso si esclude il rimborso (totale o parziale) del canone d'affitto della superficie espositiva. Messe Frankfurt non è tenuta a controllare l'esattezza della decisione giudiziaria.

(2) La stessa disposizione si applica anche nel caso in cui l'espositore violi il regolamento interno di Fiera Roma o vi siano altre ragioni che giustifichino una disdetta del contratto d'affitto della superficie espositiva senza preavviso alcuno.

(3) Nel caso in cui una decisione giudiziaria venga revocata o sospesa da una successiva decisione in seguito a procedura di appello, l'espositore escluso non potrà rivendicare alcun diritto di risarcimento nei confronti di Messe Frankfurt.

15. Clausola di esclusione della responsabilità

(1) La responsabilità dell'organizzatore si iscrive unicamente nel quadro della sua responsabilità legale. Sono pertanto escluse eventuali ulteriori responsabilità nei confronti di persone o proprietà, nonché in relazione a eventuali perdite economiche avvenute all'interno dell'Area Espositiva, ivi compresi gli edifici. In particolare, l'organizzatore non sarà responsabile per i danni causati da incendi, inondazioni, esplosioni, atti violenti, temporali o altri eventi di forza maggiore o, ancora, per furto, furto con scasso o interruzione delle forniture energetiche (per es. di elettricità, gas, acqua, ecc.), e altre cause simili, nonché per i danni causati dall'applicazione delle norme di sicurezza.

Quanto sopra si applica alle aree e agli edifici utilizzati in relazione all'evento al di fuori dell'Area Espositiva.

Quanto sopra si applica altresì ai danni causati da visitatori individuali (in particolare visitatori dell'evento, altri espositori o persone che agiscono in loro vece), nonché ai danni causati da dipendenti dell'organizzatore e da coloro che agiscono in nome dell'organizzatore, o ancora ai danni causati da dati forniti e misure prese dall'organizzatore, dai suoi dipendenti o da coloro che agiscono in nome dell'organizzatore e che si basano su un errore.

(2) Messe Frankfurt si riserva il diritto di servitù di passaggio di cavi delle utenze sulle superfici espositive. I costi di tali collegamenti sono a carico dell'organizzatore. In caso di ubicazione di cavi all'interno delle superfici espositive, gli espositori riceveranno apposita comunicazione scritta.

16. Varie

(1) Si considerano parti integranti del contratto tra l'organizzatore e l'espositore tutte le altre disposizioni particolari o singoli regolamenti trasmessi all'espositore, in particolare il regolamento tecnico predisposto per la regolamentazione delle attività che si

svolgeranno nel nuovo Polo fieristico della Fiera di Roma: tale regolamento sarà parte integrante delle condizioni generali di Automechanika e come tale accettato con la firma della domanda di partecipazione.

(2) Violazioni alle condizioni pattuite nel contratto costituiscono violazioni degli obblighi ai sensi di legge. In caso di violazioni gravi degli obblighi l'organizzatore ha il diritto di pronunciare l'immediata esclusione dalla manifestazione.

17. IVA

Tutti gli importi menzionati saranno fatturati con addebito dell'IVA legalmente dovuta.

18. Legge applicabile, luogo di adempimento, foro competente

(1) Il rapporto contrattuale tra l'organizzatore e l'espositore è regolato dalla legge italiana.

(2) Le parti contrattuali indicano espressamente Milano come luogo di adempimento (art. 1182 3° comma codice civile).

(3) Per ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione e/o la validità, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

19. Privacy

D.LGS 196/2003: PROTEZIONE DELLA PRIVACY. Le informazioni fornite dall'espositore nella domanda di partecipazione sono soggette alle norme della Legge n. 196/2003. L'espositore, firmando il presente Regolamento, conviene che le informazioni personali fornite potranno essere utilizzate da Messe Frankfurt in qualità di responsabile dell'elaborazione dati, a fini amministrativi, statistici e promozionali relativi all'Esposizione e che potranno essere comunicate a società affiliate di Messe Frankfurt o a Fiera di Roma unicamente per finalità relative all'organizzazione dell'evento.

Firma: _____ Data: _____

Timbro della società: _____

L'espositore dichiara di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: domanda, conferma, contratto (4); condizioni di ammissione, disdetta senza preavviso di superfici espositive collettive (5); assegnazione della superficie espositiva e modifica della superficie espositiva (6); condizioni di pagamento, disdetta in caso di mancato pagamento e di procedure concorsuali (7); cancellazione (8); apertura, modifica degli orari di durata, annullamento sospensione e rinvio della manifestazione (12); clausola di esclusione della responsabilità (15).

Firma _____ Data: _____

Timbro della società: _____